



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Affari Generali
Area Organi collegiali Centrali di Ateneo
MM/SP

Tit. VI/3

D.R. n. 1088/2018 del 14/03/2018

Oggetto: Regolamento per l'elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012;

Vista la Carta d'Intenti *“IO PARLO E NON DISCRIMINO”*, dell'8 marzo 2016, con le quali l'Ateneo si impegna ad adeguare i propri atti regolamentari al linguaggio di genere;

Visto il *“Regolamento Generale di Organizzazione”*, emanato con Decreto Rettorale n. 4712 del 30 dicembre 2016;

Vista la deliberazione n. 6/2018/III/1 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 13 marzo 2018 con la quale è stato approvato il nuovo *“Regolamento per l'elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento”* in sostituzione del precedente emanato con DR n. 2952 del 15 maggio 2012;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DECRETA

1. E' emanato il *“Regolamento per l'elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento”*, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore alla data di registrazione del presente Decreto.

F.TO IL RETTORE
(Prof. Gianmaria AJANI)

Visto la Direttrice della Direzione Affari Generali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI DI DIPARTIMENTO.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'elezione del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.
2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti i Professori / le Professoressa di ruolo e tutti i Ricercatori / le Ricercatrici a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento.
3. Partecipano altresì ai Consigli di Dipartimento tutti i/le Responsabili delle Aree di Polo, senza diritto di voto salvo il caso di elezione in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

Art. 2 - Commissioni Elettorali

1. Le Commissioni elettorali sovrintendono alle operazioni per l'elezione del Direttore/della Direttrice, e della Giunta, dei/delle componenti elettivi/e del Consiglio di Dipartimento. E' inoltre compito delle Commissioni vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali deliberano in via definitiva.
2. La Commissione elettorale per le operazioni di voto che portano alla elezione del Direttore/della Direttrice, è presieduta dal/dalla Decano/a; negli altri casi è presieduta dal Direttore/dalla Direttrice, o dal vice Direttore Vicario /dalla vice Direttrice Vicaria nel caso di impedimento.
3. Ne fanno parte, oltre al/alla Presidente, il Professore/la Professoressa di II fascia, il Ricercatore/la Ricercatrice con maggiore anzianità di ruolo e il/la Tecnico/a Amministrativo/a con maggiore anzianità di servizio individuato tra il personale assegnato alle Aree del Polo a cui il Dipartimento fa riferimento e tra il personale assegnato al Dipartimento. I/le componenti non devono essere in congedo e in caso di parità di anzianità di ruolo o di servizio prevale l'anzianità anagrafica.
4. Ciascuna Commissione Elettorale deve programmare i lavori nel rispetto dei termini indicati nel presente Regolamento e concludere tutte le attività mediante la stesura di apposito verbale in tempo utile a consentire la emanazione del Decreto Rettorale di nomina del Direttore/della Direttrice entro il termine del mandato e comunque entro la data programmata per le elezioni dei componenti del Senato Accademico.
5. E' possibile presentare ricorso a ciascuna Commissione Elettorale relativamente allo svolgimento delle operazioni di voto entro due giorni dalla chiusura delle stesse operazioni. Il ricorso, indirizzato al/alla Presidente della Commissione Elettorale, può essere presentato via PEC all'indirizzo di posta certificata del Dipartimento, ovvero, mediante raccomandata; fa fede la data di ricevimento attestata mediante ricevuta rilasciata dal sistema informatico, nel primo caso, dall'Ufficio postale ricevente, nel secondo caso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

6. Ciascuna Commissione indica al proprio interno il/la componente incaricato/a di redigere il verbale. Gli atti sono pubblici e sono trasmessi alla Direzione Personale per i provvedimenti di competenza.

Art. 3 - Elezione del Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore/la Direttrice del Dipartimento è eletto/a dai/dalle componenti del Consiglio di Dipartimento tra i professori/le professoresse ordinari/ordinarie che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e dura in carica tre anni accademici.

2. L'elettorato passivo in ordine alla carica di Direttore/Direttrice è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio prima della data del loro collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.

3. Le sedute per l'elezione del Direttore/della Direttrice sono convocate e presiedute dal/dalla Decano/a del Consiglio. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall'articolo 2 del presente Regolamento, entro i termini di cui al comma 4 dello stesso art. 2.

4. La convocazione della prima seduta per le elezioni del Direttore/della Direttrice è effettuata con avviso pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno 10 giorni prima e deve essere comunicata ai/alle singoli/e elettori/elettrici a cura del/della Presidente della Commissione elettorale. Con l'atto di convocazione il/la Presidente comunica la data e le modalità per la presentazione delle candidature.

5. Le elezioni sono indette almeno un mese prima del termine del mandato e comunque in tempo utile per la elezione dei/delle componenti del Senato Accademico. In caso di nuova istituzione le elezioni sono indette entro il termine di 30 giorni. Nel caso di cessazione anticipata del Direttore/della Direttrice, il/la Decano/a del Dipartimento, entro 15 giorni dalla vacatio, indice le elezioni del nuovo Direttore/della nuova Direttrice; fino alla nomina del Direttore/della Direttrice subentrante la funzione è svolta dal/dalla Decano/a che provvede all'ordinaria amministrazione.

6. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore/della Direttrice spetta al Consiglio di Dipartimento nella sua composizione più ampia. In prima applicazione con l'entrata in vigore del presente Regolamento, l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore/della Direttrice spetta al Consiglio di Dipartimento con la rappresentanza del personale tecnico amministrativo, eletta per il mandato successivo sulla base del presente regolamento.

7. Non precludono il diritto di voto aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio.

8. Il Direttore/la Direttrice è eletto/a maggioranza assoluta dei/delle votanti in prima e in seconda votazione. Sono voti validi quelli espressi a favore di uno/a dei/delle candidati/e. Qualora nelle due prime votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, si procede a una terza votazione, con estensione dell'elettorato passivo ai professori/alle professoresse associati/e che abbiano optato per



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

il regime a tempo pieno; in tal caso il/la Decano/a comunica la nuova data delle elezioni nonché la data e le modalità per la presentazione di nuove candidature. Qualora anche nella terza votazione non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei/delle votanti, si procede al ballottaggio fra i/le due candidati/e che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il/la più anziano/a in ruolo ovvero, in subordine, il/la più anziano/a di età.

9. L'elettorato passivo è esteso ai professori/alle professoresse associati/e che abbiano optato per il regime a tempo pieno fin dalla prima votazione in caso di indisponibilità di professori/professoressa ordinari/ordinarie.

10. Ogni elettore/elettrice ha diritto a esprimere una sola preferenza. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

11. Il Direttore/la Direttrice è nominato/a con decreto del Rettore. La durata del mandato è di 3 anni accademici. Le funzioni di Direttore/Direttrice non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. Si considera svolto per intero un mandato la cui durata abbia superato la metà di un mandato completo. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 4 - Rappresentanze elettive nel Consiglio di Dipartimento

1. Sono rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento:

a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, pari al 25% della componente dei/delle docenti e ricercatori/ricercatrici del Dipartimento, con arrotondamento all'unità superiore, distribuita, senza possibilità di compensazione, nel seguente modo:

a.1) il 50% della quota sopra indicata, al personale tecnico amministrativo assegnato alle Aree di Polo a cui il Dipartimento fa riferimento;

a.2) il 50% della quota sopra indicata, al personale assegnato al Dipartimento, compresi i collaboratori/le collaboratrici ed esperti/e linguistici/linguistiche, ovvero tutto il personale assegnato al Dipartimento se inferiore alla quota di pertinenza.

Nel caso in cui il calcolo del 25%, come sopra indicato, determini un numero dispari di seggi, verrà attribuito il seggio in più all'elettorato attivo più numeroso.

b) una rappresentanza degli studenti/delle studentesse iscritti/e ai corsi di dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento, pari a un terzo dei dottorandi/delle dottorande con arrotondamento in eccesso, purché in misura non superiore al 10% della componente dei/delle docenti e ricercatori/ricercatrici, con arrotondamento in eccesso; nel caso di dottorati in consorzio la dichiarazione di afferenza è presupposto per la rappresentanza;

c) una rappresentanza di assegnisti/e di ricerca, di fruitori/fruiterici di borsa post-dottorato di durata almeno annuale e specializzandi/e che fanno capo al Dipartimento e degli/delle altri/e afferenti temporanei/e che svolgono attività didattica o di ricerca, individuati dal Regolamento del Dipartimento, pari a un terzo con arrotondamento in eccesso delle tre componenti in misura non superiore al 20% della componente dei/delle docenti e ricercatori/ricercatrici, con arrotondamento in eccesso;

d) una rappresentanza degli studenti/delle studentesse dei corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. Il mandato dei/delle rappresentanti di cui alla lettera a) dura tre anni accademici; quello delle rappresentanze di cui alle lettere b) e c) dura un anno accademico ad eccezione della rappresentanza degli studenti/delle studentesse iscritti/e ai corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale il mandato dei quali dura due anni accademici.

3. I mandati elettivi del Direttore/della Direttrice e delle rappresentanze di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a), b) e c) decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

4. Le elezioni relative alle rappresentanze sono indette dal Direttore/dalla Direttrice del Dipartimento mediante avviso pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno 30 giorni prima della data della votazione. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall'articolo 2 del presente Regolamento entro i termini di cui al comma 4 dello stesso art. 2.

5. Le elezioni dei/delle componenti del Consiglio avvengono con voto limitato nell'ambito delle singole categorie di rappresentanza; ogni avente diritto può votare per non più di un terzo dei/delle rappresentanti da designare, con arrotondamento in eccesso. Per le elezioni del personale tecnico amministrativo, in caso di parità di voti prevale l'anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica, per le altre componenti in caso di parità dei voti prevale l'anzianità anagrafica. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli/delle aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum strutturale la votazione si ripete ed è valida qualunque sia il numero dei/delle votanti.

6. Ai fini dell'elezione dei/delle rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo è individuato nel seguente modo:

- Per la quota dei seggi del personale tecnico amministrativo, di cui al punto a.1) del precedente comma 1, spetta al personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo indeterminato e determinato assegnato alle Aree di Polo a cui il Dipartimento fa riferimento. Tale personale può candidarsi in uno solo dei Dipartimenti tra quelli compresi nel Polo.

- Per la quota dei seggi del personale, di cui al punto a.2) del precedente comma 1, spetta a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato assegnato al Dipartimento compresi i collaboratori/le collaboratrici ed esperti/e linguistici/linguistiche. Tale Personale può essere eletto solo nel Dipartimento di assegnazione.

Per essere eletto occorre ottenere il maggior numero di voti.

7. Ai fini dell'elezione dei/delle rappresentanti degli studenti/delle studentesse iscritti/e ai corsi di Dottorato di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti/e gli studenti/le studentesse che alla data di indizione delle votazioni sono iscritti a un dottorato di ricerca e svolgono la propria attività di studio e ricerca presso il Dipartimento, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato in consorzio di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b).

8. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze di cui al punto 4 comma 1 lett. c) in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai/alle titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, ai fruitori/alle fruitrici di borsa post-dottorato di durata almeno annuale che fanno capo al Dipartimento e agli/alle altri/e afferenti temporanei/e che svolgono attività didattica o di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ricerca individuati dal Regolamento del Dipartimento, presenti alla data di indizione delle votazioni. In caso di parità vale quanto previsto nel comma 4.

9. L'elezione delle rappresentanze degli studenti/delle studentesse e la decorrenza dei rispettivi mandati è disciplinata dall'apposito regolamento.

10. La perdita dei requisiti richiesti ai fini dell'elettorato passivo, e l'eventuale passaggio ad altro Polo dei/delle rappresentanti di cui al comma 1 lett. a.1), o ad altro Dipartimento dei/delle rappresentanti di cui al comma 1 lett. a.2), determina la decadenza dalla carica. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione con il/la primo/a dei/delle non eletti/e. Qualora la lista degli/delle eletti/e sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il/la nuovo/a componente resta in carica per la durata residua del mandato in corso.

11. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.

12. La determinazione delle diverse componenti che costituiscono la base delle rappresentanze di cui al comma 1 è rilevata al momento dell'indizione dell'elezione

Art. 5 - Rappresentanze elettive nella Giunta

1. Sono rappresentanze elettive in seno alla Giunta:

a) un numero di componenti pari a un minimo di tre e un massimo di nove, appartenenti al personale docente, di cui un terzo scelto tra i professori ordinari, un terzo scelto tra i professori associati e un terzo scelto tra i ricercatori.

b) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale presente nel Consiglio di Dipartimento, e comunque non superiore a tre. I rappresentanti sono eleggibili tra tutti coloro che hanno l'elettorato attivo rispetto alle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento e devono avere competenze differenziate di tipo didattico, organizzativo e tecnico-scientifico dichiarate all'atto della candidatura.

2. Le elezioni dei/delle componenti della Giunta avvengono con voto limitato nell'ambito delle singole componenti; ogni avente diritto può esprimere al massimo due preferenze. In caso di parità di voti prevale l'anzianità nel ruolo per la componente docenti e di servizio per il personale tecnico amministrativo; in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

3. Le elezioni relative alle rappresentanze sono indette dal Direttore/dalla Direttrice del Dipartimento mediante avviso pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature sono presentate al Direttore/alla Direttrice almeno 5 giorni prima della data delle elezioni e sono pubblicate nel sito web del Dipartimento. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale prevista dall'articolo 2 del presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

4. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
5. La vacanza di posti di rappresentanti, purché i/le componenti rimanenti siano almeno sei, non inficia la validità delle riunioni intervenute nel frattempo.
6. I componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici.

Art. 6 - Afferenza temporanea al Dipartimento

1. L'afferenza temporanea al Dipartimento è attribuita a tutti coloro che, per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipartimento, debbano, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo. Tra questi è possibile prevedere la figura del Professore/della Professoressa affiliato/a che, benché incardinato/a presso altro Ateneo o prestigioso centro di ricerca, ha collaborazioni scientifiche stabili con il Dipartimento partecipandone alle attività, senza diritto alla rappresentanza negli organi del Dipartimento.
2. L'afferenza temporanea è attribuita di diritto agli/alle assegnisti/e di ricerca, ai fruitori di borsa post-dottorato di durata almeno annuale, e agli/i specializzandi/e delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento. Il regolamento del Dipartimento può individuare ulteriori categorie ai cui componenti il Dipartimento attribuisce di diritto l'afferenza temporanea nonché la possibilità di disciplinare il prolungamento della scadenza dell'afferenza temporanea già attribuita di diritto
3. L'afferenza temporanea può essere proposta dai professori/dalle professoresse di ruolo e ricercatori/ricercatrici a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento, o richiesta dall'interessato/a. Devono essere adeguatamente specificate le attività svolte dall'interessato/a che giustificano la richiesta.
4. Non possono essere considerati afferenti temporanei/e i/le dipendenti in attività presso altre strutture dell'università e i /le titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i/le professori/professoresse emeriti/e.
5. L'afferenza temporanea può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno, ha validità per l'intero anno accademico ed è rinnovabile.
6. Le richieste di afferenza temporanea sono istruite dalla Giunta e votate dal Consiglio di Dipartimento, nella prima riunione utile. Le procedure necessarie per i rinnovi sono istruite all'inizio dell'anno accademico e il Consiglio di Dipartimento delibera in merito nella prima riunione utile. Il Dipartimento istituisce un pubblico elenco degli afferenti temporanei, aggiornato semestralmente a cura del Direttore/della Direttrice.
7. Il personale temporaneamente afferente deve essere coperto da idonea forma assicurativa. Il Dipartimento regola l'accesso di tale personale a tutte le strutture e servizi utili allo svolgimento dell'attività scientifica per la durata dell'intero anno accademico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 7 - Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento resta in vigore fino al 2025, salvo revisione conseguente a una modifica dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012.